



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" - DOGLIANI

Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN)

tel. 0173 70253 fax 0173 70212

e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN

REGOLAMENTO PER L'INTERVENTO DI VOLONTARI

Approvato dal Collegio Docenti del 27/09/21 e Consiglio di Istituto del 29/09/21

Art. 1 - Principi generali

1. Sono previste forme di volontariato con l'intervento di docenti in pensione e di adulti esperti in particolari campi, al fine di migliorare l'offerta formativa della scuola, attraverso attività didattiche integrative collegate al territorio, e di supportare il buon funzionamento dell'istituto in ambito amministrativo e tecnologico.
2. Il volontario è tenuto a operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone e a collaborare in forma coordinata con il personale docente e/o amministrativo, nell'ambito di programmi e progetti previsti dall'istituzione scolastica.

Art. 2 – Modalità organizzative

1. L'incarico a svolgere attività di volontariato viene affidato dal Dirigente Scolastico, su richiesta diretta dell'interessato oppure del personale scolastico coinvolto nell'intervento.
2. Il volontario si inserisce in modo complementare e ausiliare, senza sostituire e prevaricare il personale docente e/o amministrativo, e contribuisce ad arricchire le attività didattiche e a coadiuvare la gestione in campi specifici, grazie all'apporto del suo personale patrimonio di conoscenze e di esperienze.
3. L'attività dei volontari si svolge alla presenza e sotto il controllo dell'insegnante interessato, in caso di docenti in pensione, con la supervisione del DSGA per gli altri esperti.

Art. 3 – Natura dell'incarico

1. L'attività dei volontari è prestata in modo spontaneo e gratuito per fini di solidarietà. L'incarico non può essere retribuito in alcun modo e non ha carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.
2. L'istituto scolastico provvede esclusivamente alla copertura degli infortuni derivanti da responsabilità civile.
3. Il volontario deve prendere visione del piano di evacuazione del plesso, nonché delle norme che regolano la sicurezza dell'istituto.
4. È tenuto a conoscere e rispettare le norme, anche procedurali interne, sulla protezione dei dati personali in merito ai dati personali, anche particolari, di cui può venire a conoscenza nell'espletamento dell'attività.
5. In particolare il volontario in quanto soggetto autorizzato al trattamento dati personali (art. 29 Regolamento Europeo 679/2016 ed art. 2 quaterdecies Dlgs 196/2003 s.m.i.) è tenuto ad osservare, in aggiunta agli obblighi di riservatezza previsti per l'incarico, con particolare attenzione le istruzioni fornite dal titolare del trattamento dati personali.
6. Il volontario, al pari di quanto avviene con il personale in servizio, riceverà apposita lettera di incarico/mansionario e sarà formato in merito alle procedure da applicarsi (ivi comprese le procedure per la gestione delle violazioni di sicurezza "data breach"), ciò al fine di adeguatamente tutelare e garantire la sicurezza dei dati personali.